



***Regolamento
organico
del Cimitero***

***Comune di
Ronco s/Ascona***

COMUNE DI RONCO s/Ascona

**Regolamento organico
del Cimitero**

Art. 1

L'amministrazione, la manutenzione e la sorveglianza del Cimitero sono affidate al Municipio, che le effettua colla collaborazione dei dipendenti e delle Commissioni competenti; riservato quanto di spettanza del Medico delegato.

Art. 2

Le mansioni di affossatore e custode del Cimitero, svolte dagli operai comunali, sono stabilite dal Regolamento comunale; ed eventualmente dal capitolato di nomina o da apposito capitolato.

Art. 3

L'area del Cimitero è suddivisa, come al piano deposto presso la Cancelleria, in:

- Campi per secolture comuni,
- tombe di famiglia,
- colombario,
- ossario comune.

- 1) Nei campi di sepoltura comuni la concessione è gratuita e ventennale.
- 2) Nelle tombe di famiglia la concessione è a pagamento, per un periodo di 50 anni, rinnovabile ogni 30 anni.
- 3) Il colombario è suddiviso in, loculi per feretri, urne e ossari. La concessione è trentennale, a pagamento, rinnovabile ogni 20 anni.
- 4) L'ossario comune è destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di scheletro, siano essi provenienti dalla sepoltura di un altro Cimitero o dalla normale rotazione delle tombe.

INUMAZIONI

Art. 4

Nel Cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale;

- b) di persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone attinenti non domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- d) di persone non domiciliate nel Comune e non attinenti, decesse fuori della giurisdizione comunale, che facciano espressa richiesta di sepoltura delle ceneri o delle ossa in un loculo (esclusa la concessione di loculi per feretri, tombe di famiglia e tombe comuni).
- e) di persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia, in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta.
- f) Il Municipio può concedere la inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Ronco s./Ascona.
Per questi due ultimi casi sarà percepita la tassa speciale stabilita nelle tariffe indicate all'art. 32, cap. II e III, maggiorata del 100 %.

Art. 5

Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto il trasporto delle salme dovrà avvenire prima delle ore 10.00 e dopo le ore 16.00.

Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore a cm. 3.

E' assolutamente proibito l'impiego di cofani di legno duro, casse di metallo o qualsiasi altra materia di difficile decomposizione. Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia e nel colombario.

Il Municipio si riserva di far controllare le casse e la relativa sigillatura.

Art. 6

Un feretro non potrà contenere che una salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata.

Solo la madre e il neonato morti all'atto del parto possono essere collocati nello stesso feretro.

Art. 7

Per le sopolture di salme, racchiuse in casse metalliche o di legno forte e che devono essere inumate in tombe dei campi co-

muni o a tempo determinato dovrà essere effettuato il cambiamento della cassa.

Per tale operazione è concessa l'utilizzazione della camera mortuaria del Cimitero.

Art. 8

Le tombe dei campi per le sepolture comuni devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

a) **per adulti:**

ml. 1.80 di lunghezza

ml. 0.80 di larghezza

ml. 1.80 di profondità

b) **per bambini fino all'età di 10 anni:**

ml. 1.50 di lunghezza

ml. 0.50 di larghezza

ml. 1.50 di profondità

c) **per urne cinerarie:**

ml. 0.80 di lunghezza

ml. 0.80 di larghezza

ml. 0.80 di profondità

Art. 9

L'occupazione dei posti deve, di regola, farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo, in ciascuna di esse, con ordine progressivo secondo il piano fissato dal Municipio.

Art. 10

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti.

ESUMAZIONI

Art. 11

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di legge.

Art. 12

Salvo in caso d'inchiesta dell'Autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni straordinarie eseguite, per necessità di sistemazione o modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dei familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dip. delle Opere Sociali, Ufficio di sanità, al quale dovrà essere inoltrata richiesta scritta da parte dei parenti o loro rappresentanti debitamente autorizzati. L'autorizzazione è soggetta ad una tassa di Fr. 15.— che è incassata dal Dipartimento, contro rimborso postale.

Le esumazioni eseguite prima della scadenza, dovranno essere fatte alla presenza del Medico delegato e di un delegato del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 13

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 14

Le ossa e le reliquie rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo disposizioni contrarie dei famigliari.

CONCESSIONE DI TOMBE E SEPOLTURE

Art. 15

L'assegnazione delle tombe di famiglia e dei loculi del colombario viene fatta conformemente al piano generale del Cimitero, secondo il desiderio del richiedente.

Art. 16

Per ottenere la concessione di tombe di famiglia e di loculi nel colombario si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta, firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della

tomba domandata, nonché il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto, o della famiglia a cui si deve accordare la concessione.

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 17

Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di eseguire la posa delle cordonate a delimitazione dell'area relativa, entro due anni dall'avvenuta concessione.

In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.

Art. 18

Le concessioni scadono con la soppressione del Cimitero.

ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 19

Si può accedere al Cimitero comunale durante tutto l'anno, secondo l'orario fissato dal Municipio.

Alla vigilia del giorno dei Morti la chiusura serale sarà prolungata.

Art. 20

Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venire collocata o costruita nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio. Per ottenere questa autorizzazione si dovrà presentare domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in tre esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 21

I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinimento o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 22

La terra, le pietre o altro materiale residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal Cimitero, e trasportati in luogo adatto.

Art. 23

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione.

Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del Cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati previo diffida di un mese.

Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione.

I ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.

Art. 24

Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ricordi funerari.

Art. 25

Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati nel rinnovo delle tombe, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato-avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.

Art. 26

Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai bambini che non siano accompagnati da persone adulte.

Art. 27

E' assolutamente vietata l'entrata di qualsiasi animale nel Cimitero.

Art. 28

I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non potranno depositare materiale di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possono invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare il muro di cinta.

Art. 29

Sulle tombe comuni potranno essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto, e sempreverdi, purchè mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di cm. 90 misurati dalla bordura del campo. In caso contrario, o quando le piantagioni fossero di impedimento alla sorveglianza del Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

NORME DI EDILIZIA

Art. 30

E' vietata la costruzione di cappelle, tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

Dette costruzioni potranno essere eccezionalmente autorizzate dal Municipio unicamente sul sedime apposto a ridosso del muro in alto.

Art. 31

Tombe, monumenti, ricordi funebri

a) Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato.

E' d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

E' permessa la posa di ricordi funebri di un'altezza massima di ml. 1.20 misurati sopra la bordatura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvederà, entro un anno dalla inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto. Per le tombe comuni alle quali, per giustificati motivi, non verrà posata la cordonatura a delimitazione dell'area con-

cessa, il Comune provvederà in merito assumendosi la relativa spesa.

b) Tombe di Famiglia.

Le tombe di cui al § 2) dell'art. 3) dovranno essere costruite completamente in muratura, a spese del concessionario, secondo le prescrizioni di esecuzione fissata dal Municipio.

L'area assegnata dovrà essere delimitata.

Sono ammessi al massimo 4 loculi, posati su due ranghi.

L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello del bordo di sostegno del campo, è fissata dal piano particolareggiato.

c) Colombario.

I loculi, dopo l'introduzione del feretro, urna o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio ed a spese del concessionario con tavolato di mattoni pieni, intonacati a cemento liscio, con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

Per la deposizione di ossa nei loculi è prescritta la cassetta di eternit di tipo uniforme, fornita dal Comune a prezzo di costo.

L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.

I caratteri scolpiti dovranno avere un'altezza di cm. 5.

Sulla lastra di chiusura è pure ammessa la posa di fotografie, della grandezza non superiore a cm. 10.

TARIFFE

Art. 32

I - Campi per le sepolture comuni.

Per le persone decedute nella giurisdizione comunale, per i domiciliati, dimoranti e per le persone attinenti, gratuito.

II - Tombe di famiglia.

A - Per domiciliati e dimoranti	Fr. 5'000.—
B - Per attinenti non domiciliati	Fr. 6'000.—

III - Colombario

1. Loculi per feretri:
 - a) per domiciliati e dimoranti Fr. 2000.—
 - b) per attinenti non domiciliati Fr. 2500.—
2. Loculi per ossari e cinerari
 - a) per domiciliati e dimoranti art. 4 lett. b) Fr. 500.—
 - b) per attinenti non domiciliati art. 4 lett. c) Fr. 800.—
 - c) per richiedenti art. 4 lett. d) Fr. 2000.—

Per tutti i casi il rinnovo della concessione prevista a chiusura dei par. 2) e 3) dell'art. 3, verrà conteggiato in base alle tariffe vigenti in quel momento.

Se in un loculo vengono collocati i resti mortali di più persone, per ogni nuova immissione, verrà percepita una tassa pari a metà della tassa base.

IV - Tasse diverse.

1. Tassa di esumazione Fr. 100.—
2. Tassa per inumazione provvisoria nella tomba comunale, al giorno Fr. 1.—
con una tassa minima di Fr. 50.—
3. Tassa per deposito nella camera mortuaria, al giorno Fr. 10.—
Per fuori Comune e non attinenti, al giorno Fr. 20.—
4. Tassa di sorveglianza: sarà conteggiato il tempo effettivo, compensato in base allo stipendio percepito dall'addetto.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arrecherà danni o sfregi al Cimitero è punito con una multa fino a fr. 1'000.—, oltre all'ordine di demolire delle opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

Art. 34

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi ed i Regolamenti vigenti.

Art. 35

Il presente Regolamento entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione delle competenti Autorità comunali e cantonali, con la sua introduzione sarà abrogata ogni e qualsiasi disposizione vigente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: **Betté Augusto**

Il Segretario: **Candolfi Armando**

Approvato dal Consiglio comunale nelle sessione straordinaria del 24/26 febbraio 1975.

Approvato dal lod. Consiglio di Stato con risoluzione n. 3302 del 28 aprile 1975.